

ECCELLENTISSIMI CAPITANI REGGENTI

S.E. Fabio Berardi

S.E. Marino Riccardi

I sottoscritti cittadini sammarinesi vogliono rilevare come l'articolo n°16 della legge n°68 del 2004 "*Norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia*" ponga dei limiti discriminatori nei confronti di chi ha conseguito i titoli di studio al di fuori della Repubblica di San Marino.

La legge vigente prevede infatti che possano iscriversi alle graduatorie per Educatore di Asilo Nido solo coloro in possesso dei titoli formativi più aggiornati (corsi di Laurea in Pedagogia, Scienze dell'Educazione, ecc.).

Esistono però delle persone che hanno conseguito in Italia dei titoli di studio equipollenti, sebbene inferiori ai titoli di Laurea richiesti, che in Italia sono abilitati alla professione, mentre a San Marino no.

La legge sammarinese non prevede l'iscrizione alle graduatorie per tali soggetti, ma prevede che questi possano essere attinti dall'Ufficio del Lavoro solo in caso di irreperibilità di personale avente i titoli.

L'articolo cita infatti "*In caso di irreperibilità di personale con i titoli di cui al comma che precede, per la figura dell'Educatore previsto nelle varie strutture socio-educative, sono riconosciuti validi i titoli di studio di: diploma di Liceo ad indirizzo socio-psico-pedagogico, Istituto Magistrale, Assistente all'Infanzia, Dirigente di Comunità purché conseguiti entro l'anno scolastico 2002/2003, da reperirsi dalle pubbliche graduatorie dell'Ufficio del Lavoro.*"

Vorremmo far notare come dovrebbe essere tenuta in considerazione la scolarità minima richiesta, rapportata all'età anagrafica del soggetto: è infatti impossibile che chi ha terminato l'iter formativo dieci anni fa, sia in possesso dei requisiti formativi attuali, così come è improbabile che chi già sta lavorando, abbia i requisiti formativi richiesti.

I firmatari avanzano la presente Istanza d'Arengo per chiedere:

- **Di rivedere l'articolo in questione affinché anche coloro, che sono in possesso dei titoli equipollenti (considerata la scolarità minima richiesta, rapportata all'età anagrafica), possano iscriversi normalmente e non solo in caso di irreperibilità di personale.**
- **Di prevedere, qualora la revisione non fosse possibile, una possibilità di aggiornamento dei titoli conseguiti, grazie a corsi di adeguamento ai requisiti formativi richiesti.**

Grati per l'attenzione, ringraziamo e porgiamo distinti ossequi.

Seguono firme.